

EBA/GL/2016/08

24/11/2016

Orientamenti

sul supporto implicito per le operazioni
di cartolarizzazione

1. Conformità e obblighi di comunicazione

Status giuridico degli orientamenti

1. Il presente documento contiene orientamenti emanati in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (UE) n.1093/2010¹. Conformemente all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti e gli enti finanziari compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.
2. Gli orientamenti presentano la posizione dell'ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate all'interno del Sistema europeo di vigilanza finanziaria o alle modalità di applicazione del diritto dell'Unione in un particolare settore. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità competenti sono tenute a conformarsi a detti orientamenti integrandoli opportunamente nelle rispettive prassi di vigilanza (per esempio modificando il proprio quadro giuridico o le proprie procedure di vigilanza), anche quando gli orientamenti sono diretti principalmente agli enti.

Obblighi di comunicazione

3. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n.1093/2010, le autorità competenti devono comunicare all'ABE entro 24/01/2017 se sono conformi o se intendono conformarsi agli orientamenti in questione; in alternativa sono tenute a indicare le ragioni della mancata conformità. Qualora entro il termine indicato non sia pervenuta alcuna comunicazione da parte delle autorità competenti, queste sono ritenute dall'ABE non conformi. Le notifiche dovrebbero essere inviate trasmettendo il modulo disponibile sul sito web dell'ABE all'indirizzo compliance@eba.europa.eu con il riferimento "EBA/GL/2016/08" da persone debitamente autorizzate a segnalare la conformità per conto delle rispettive autorità competenti. Ogni eventuale variazione dello status di conformità deve essere altresì comunicata all'ABE.
4. Le comunicazioni sono pubblicate sul sito web dell'ABE ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3.

¹ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Oggetto

5. I presenti orientamenti specificano in cosa consistono le normali condizioni di mercato e quando un'operazione non è strutturata per fornire un supporto, in base all'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013². Inoltre, approfondiscono ulteriormente i requisiti relativi alla notifica e alla documentazione di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ambito d'applicazione

6. Questi orientamenti si applicano in relazione al supporto fornito alle cartolarizzazioni da enti promotori ed enti cedenti al di là degli obblighi contrattuali come ulteriormente specificato al paragrafo 10, ai sensi dell'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 e delle condizioni ivi stabilite. Gli orientamenti non pregiudicano la valutazione continua dei trasferimenti significativi del rischio lungo la durata della cartolarizzazione.

Destinatari

7. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), del regolamento (UE) n. 1093/2010 e agli enti finanziari di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1093/2010.

Definizioni

8. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti.

3. Entrata in vigore

Data di applicazione

9. I presenti orientamenti si applicano a partire dal 1 marzo 2017.

² Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

4. Supporto implicito

Obblighi contrattuali esistenti

10. Qualsiasi operazione (ivi incluso, a scanso di equivoci e a titolo meramente esemplificativo, qualsiasi modifica alla documentazione relativa alla cartolarizzazione e qualsiasi cambiamento relativo a cedole, rendimenti o altre caratteristiche delle posizioni verso la cartolarizzazione) effettuata da (i) un ente promotore o (ii) un ente cedente oppure (iii), in base a quanto previsto dal paragrafo 25, da un ente collegato all'ente promotore in relazione a una cartolarizzazione o a posizioni verso di essa dopo il closing di tale cartolarizzazione, che, secondo i termini stabiliti dalla documentazione relativa alla cartolarizzazione in vigore prima della conclusione di tale operazione, l'ente cedente o, a seconda dei casi, l'ente promotore o l'ente collegato all'ente cedente:

- (a) non sia contrattualmente obbligato a effettuare; o
- (b) non sia contrattualmente obbligato a effettuare secondo i termini specifici di tale operazione

deve essere intesa come effettuata al di là degli obblighi contrattuali esistenti; le informazioni ad essa relative devono essere notificate ai sensi del paragrafo 26 e deve essere valutata, ai sensi del paragrafo 11, sia nel caso in cui l'operazione sia strutturata per fornire un supporto, sia in caso contrario. Le operazioni che, secondo i termini stabiliti dalla documentazione relativa alla cartolarizzazione in vigore prima della conclusione delle stesse, l'ente in questione è contrattualmente obbligato a effettuare secondo i termini specifici di tali operazioni costituiscono un supporto esistente e non sono soggette al divieto stabilito dall'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013.

Operazioni non strutturate per fornire un supporto

11. Ai fini dell'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un'operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto in tutti i casi menzionati ai paragrafi 12 e 13, tenendo in considerazione quanto previsto dal paragrafo 19.

12. Fatto salvo il paragrafo 25, quando l'operazione viene effettuata da un ente promotore, l'operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa una delle seguenti condizioni:

- (a) è effettuata alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
- (b) è effettuata a condizioni più favorevoli per l'ente promotore rispetto alle normali condizioni di mercato.

13. Se l'operazione viene effettuata da un ente cedente che ha trasferito un rischio di credito significativo associato alle esposizioni sottostanti della cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 243 o dell'articolo 244 del regolamento (UE) n. 575/2013, l'operazione deve essere intesa come non strutturata per fornire un supporto se soddisfa le seguenti condizioni:

(a) l'operazione è effettuata:

- i. alle normali condizioni di mercato, ai sensi del paragrafo 15; oppure
- ii. a condizioni più favorevoli per l'ente cedente rispetto alle normali condizioni di mercato; e

(b) (i) la cartolarizzazione continua a soddisfare le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio previste dall'articolo 243 del regolamento (UE) n. 575/2013 o, a seconda dei casi, dall'articolo 244 del regolamento, ai sensi dei presenti orientamenti e degli orientamenti ABE/GL/2014/05 sui trasferimenti significativi del rischio, oppure (ii) se tali condizioni non sono più soddisfatte, l'operazione non è stata effettuata con lo scopo di ridurre le perdite effettive o potenziali per gli investitori.

14. Se non sono più soddisfatte le condizioni per i trasferimenti significativi del rischio, l'ente cedente deve detenere, a fronte di tutte le esposizioni cartolarizzate, la dotazione patrimoniale che sarebbe richiesta se non fossero state cartolarizzate.

Normali condizioni di mercato

15. Ai fini dell'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, un'operazione deve essere intesa come effettuata alle normali condizioni di mercato laddove i termini dell'operazione equivalgono a quelli che si avrebbero in una normale operazione commerciale se:

(a) le parti non avevano alcuna relazione reciproca (incluso, a titolo di esempio, qualsiasi obbligo o dovere speciale e qualsiasi possibilità di controllo o influenza reciproca); e

(b) ciascuna parte:

- i. ha agito in maniera indipendente;
- ii. ha effettuato l'operazione di propria volontà;
- iii. ha agito nel proprio interesse; e
- iv. non ha effettuato l'operazione in base a considerazioni estranee non direttamente collegate all'operazione in questione (come considerazioni estranee tra cui, a titolo esemplificativo, qualsiasi rischio reputazionale che potrebbe insorgere in relazione all'ente cedente o all'ente promotore in caso non dovesse concludere l'operazione).

16. Nel corso della valutazione citata al paragrafo 15, sarà opportuno riservare debita attenzione alle informazioni disponibili a ciascuna delle parti al momento in cui l'operazione viene effettuata e non alle informazioni che diventano disponibili in seguito.

Trasferimenti significativi del rischio

17. Quando si esamina un'operazione ai sensi dell'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi valutazione finalizzata a stabilire se le condizioni previste per il trasferimento significativo del rischio dall'articolo 243 o, a seconda dei casi, dall'articolo 244 di tale regolamento continuano a essere soddisfatte deve essere svolta conformemente ai presenti orientamenti e agli orientamenti ABE/GL/2014/05 sul trasferimento significativo del rischio.
18. Un'operazione invalida le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio se, conseguentemente alla stessa, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall'ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi. I fattori da considerare devono includere:
- (a) il rischio di credito dell'ente cedente dopo aver effettuato l'operazione; e
 - (b) la misura in cui i fondi propri e la liquidità dell'ente cedente sono influenzati dall'operazione.

Fattori rilevanti per la valutazione

19. Per valutare se un'operazione non è strutturata per fornire un supporto come stabilito nel paragrafo 11, è necessario considerare tutte le circostanze del caso, compresi i seguenti criteri.
20. Il fattore previsto dal punto (a) dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (il prezzo di riacquisto) va applicato anche alle operazioni diverse dal riacquisto e, in tali casi, devono essere considerati gli importi dovuti o, a seconda dei casi, quelli esigibili dall'ente cedente o dall'ente promotore. Per tutte le operazioni, dovranno essere considerate le misure relative al valore di mercato, compresi i prezzi quotati sui mercati attivi per operazioni simili ai quali l'ente ha accesso alla data della misurazione. Se tali misure non sono identificabili, devono essere considerati altri dati diversi dai prezzi quotati e direttamente o indirettamente osservabili in relazione al bene; e, se tali dati non sono identificabili, devono essere considerati i dati non osservabili in relazione al bene. In caso di dati non osservabili, l'ente cedente o l'ente promotore deve fornire prova alla relativa autorità competente in merito alle modalità di valutazione degli importi esigibili o dovuti, indicando quali dati sono stati utilizzati. L'ente cedente o l'ente promotore deve altresì dimostrare che tale valutazione è in linea con il proprio processo di esame e approvazione dei crediti. Un'operazione deve essere considerata come non effettuata alle normali condizioni di mercato se gli importi esigibili dall'ente cedente o, a seconda dei casi, dall'ente promotore, sono significativamente più bassi, oppure se gli importi dovuti dall'ente cedente o dall'ente promotore sono significativamente più alti rispetto al relativo valore di mercato.

21. Anche il fattore previsto dal punto (b) dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la posizione dell'ente in materia di fondi propri e liquidità prima e dopo il riacquisto) deve essere considerato rilevante in caso di operazioni diverse dal riacquisto. Le condizioni previste per i trasferimenti significativi del rischio devono essere considerate come non più soddisfatte se, conseguentemente all'operazione, la riduzione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio inizialmente ottenuta dall'ente cedente non è più giustificata da un trasferimento equivalente del rischio di credito a terzi, come dovrebbe avvenire se la posizione dell'ente cedente in materia di fondi propri e liquidità è significativamente e negativamente influenzata, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione. Nell'effettuare tale valutazione, è necessario considerare, tra l'altro, le scritture contabili effettuate dai partecipanti all'operazione in relazione alla stessa e le modifiche alle rispettive posizioni in materia di liquidità.
22. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (c) dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la performance delle esposizioni cartolarizzate), se le esposizioni sottostanti oggetto dell'operazione sono state meno performanti rispetto ad altre esposizioni cartolarizzate o sono state segnalate come deteriorate, si dovrà ritenere che l'operazione non è stata effettuata alle normali condizioni di mercato se tale performance negativa o la prevedibile performance futura di tali esposizioni conseguente alle circostanze che hanno provocato tale performance negativa non si riflette adeguatamente sul prezzo di acquisto o di riacquisto.
23. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (d) dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (la performance delle posizioni verso la cartolarizzazione), se le posizioni verso la cartolarizzazione oggetto dell'operazione sono state meno performanti rispetto ad altre posizioni verso la cartolarizzazione o sono state segnalate come deteriorate, si dovrà considerare (i) se il costo delle misure adottate per migliorare la performance di tali posizioni verso la cartolarizzazione è stato sostenuto interamente dagli investitori che hanno acquistato le cartolarizzazioni e (ii) se l'ente che ha partecipato all'operazione è negativamente influenzato, in maniera diretta o indiretta, dalla stessa operazione.
24. Per quanto riguarda il fattore previsto dal punto (e) dell'articolo 248, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 (l'impatto del supporto sulle perdite attese per il cedente rispetto agli investitori), si dovrà considerare se le perdite attese concernenti una posizione verso la cartolarizzazione sono aumentate o diminuite in maniera significativa, relativamente, tra l'altro, a modifiche al prezzo di mercato della posizione, agli importi dell'esposizione ponderati per il rischio e ai rating delle posizioni verso la cartolarizzazione.

Notifica e documentazione

25. Il requisito della notifica alle autorità competenti per ogni operazione, indipendentemente dal fatto che fornisca o meno un supporto alla cartolarizzazione, di cui all'articolo 248, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 575/2013 si applica a qualsiasi operazione effettuata da un ente cedente o da un ente promotore o che soddisfa le seguenti condizioni:
 - (a) è effettuata da un ente diverso dall'ente cedente, (i) ovvero un'impresa madre dell'ente cedente, un'impresa figlia dell'ente cedente o un'impresa figlia dell'impresa madre dell'ente cedente oppure (ii) a cui o con cui l'ente cedente o un altro degli enti previsti al punto (i) abbia fornito, in maniera diretta o indiretta, qualsiasi tipo di

finanziamento, supporto o istruzioni o abbia stipulato qualsiasi accordo relativo all'esecuzione di tale operazione; e

(b) sarebbe soggetta ai presenti orientamenti se fosse stata effettuata dall'ente cedente.

Quando le condizioni stabilite dalle lettere (a) e (b) del presente paragrafo 25 sono soddisfatte, l'operazione deve essere valutata come se fosse stata effettuata dall'ente cedente.

26. Al momento della notifica di un'operazione come previsto dall'articolo 248 del regolamento (UE) n. 575/2013 (come ulteriormente specificato nel paragrafo 25), l'ente cedente o, a seconda dei casi, l'ente promotore dovrà:

(a) se dichiara che l'operazione non costituisce un supporto implicito, fornire prove adeguate di soddisfare le condizioni del caso stabilite in questi orientamenti; e

(b) se l'operazione è effettuata da una delle entità citate al punto (i) o (ii) del paragrafo 25, lettera (a), l'ente cedente dovrà fornire anche la documentazione relativa al tipo di rapporto tra l'ente cedente e l'entità in questione o, a seconda dei casi, al tipo di finanziamento, supporto, istruzioni o accordi forniti o stipulati dall'ente cedente a o con tale entità ai fini di effettuare l'operazione in questione.